

Separazioni e divorzi- rapporti con l'estero

Per i cittadini STRANIERI, in materia di separazione e divorzio, sussiste la giurisdizione italiana solo se:

- il matrimonio è stato celebrato in Italia
- il convenuto è residente o domiciliato in Italia

Se i cittadini stranieri sono residenti, ma il matrimonio è stato celebrato all'estero, non si può procedere a separazione e divorzio, in particolare nelle ipotesi di cui agli artt 6 e 12 legge 162 del 2014, senza trascrizione dell'atto di matrimonio.

Ai sensi dell'art 31 legge 218 del 1995, la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati da:

- legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda
- in mancanza, dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata
- dalla legge italiana qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile

Nelle ipotesi in cui i cittadini stranieri invochino l'applicazione della legge del loro Stato che non prevede la separazione come condizione per il divorzio, dovranno rivolgersi esclusivamente al giudice per chiedere lo scioglimento del matrimonio; non potranno usufruire delle procedure amministrative di cui agli artt 6 e 12 della legge 162 del 2014.

Per rendere efficaci in Italia le sentenze straniere in materia di separazione e divorzio, si ricorre al principio dell'automatico riconoscimento, con un controllo da parte dell'Ufficiale di Stato Civile sulla regolarità di traduzioni, legalizzazioni, sulla sussistenza dei requisiti, procedendo poi alla trascrizione. Il controllo giudiziale sulle sentenze straniere è limitato alle ipotesi di contestazione di efficacia della sentenza.

I requisiti della sentenza straniera per l'automatico riconoscimento sono:

- la giurisdizione dell'autorità straniera accettata dalle parti oppure il difetto di giurisdizione non eccepito dal convenuto. Si ha giurisdizione dell'autorità straniera quando: il convenuto è domiciliato o residente in quello Stato; il matrimonio è stato celebrato in quello Stato; uno degli sposi ha la cittadinanza di quello Stato
- la non contrarietà all'ordine pubblico italiano della sentenza al momento del suo riconoscimento
- l'irreversibilità della risoluzione del vincolo
- la prova, fornita dalla parte che chiede la trascrizione, del rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio
- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti che la sentenza di cui si richiede il riconoscimento non sia contraria ad altra sentenza italiana passata in giudicato e che non pende un giudizio, tra le stesse parti e sul

medesimo oggetto, iniziato prima del processo straniero

Se non ci sono tutti i requisiti, è necessario il giudizio di delibazione in Corte d'Appello.

Per i Paesi dell'UE, il Regolamento CE 2201/2003 ha introdotto una procedura semplificata per i procedimenti iniziati dopo il 1 marzo 2001, prevedendo la trasmissione del modello di cui all'art 39 del Regolamento (rilasciato a conclusione del procedimento e utilizzabile ai fini del riconoscimento dell'efficacia nello Stato di origine) e un controllo sul rispetto dell'ordine pubblico, sulla lesione del diritto di difesa e sul contrasto tra decisioni.

Per le sentenze di nullità di matrimonio del giudice ecclesiastico è necessario il giudizio di delibazione della Corte d'Appello competente per territorio del Comune di trascrizione dell'atto di matrimonio.